

**SEZIONE PER I MEDICI DI BORDO IMBARCATI SULLE NAVI
PER LE QUALI E' PREVISTO IN BASE ALLE NORME
DI LEGGE IL LORO OBBLIGO ALL'IMBARCO**

L'anno 2016, addì 27 del mese di gennaio, in Roma,

tra

la Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA)

e

le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

viene stipulata la presente Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di legge il loro obbligo all'imbarco.

Art. 1 Equiparazioni

Per quanto non stabilito dal presente accordo sindacale, valgono le disposizioni previste nelle relative Sezioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, applicabili, ove compatibili, secondo le seguenti equiparazioni economiche e normative:

- Medico di bordo Direttore del servizio sanitario: Direttore di macchina;
- Primo Medico Aggiunto: 1° Ufficiale di coperta;
- Secondo Medico Aggiunto: 2° Ufficiale di coperta.

Le parti stipulanti il presente accordo concordano sulla non spettanza al Medico di bordo Direttore del servizio sanitario dell'indennità di rappresentanza e dell'assicurazione integrativa sanitaria (FANIMAR/CASCODI), previste per i Direttori di macchina dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.

Art. 2 Indennità mensile speciale medica

Ai Medici di bordo è riconosciuta "l'Indennità mensile speciale medica" secondo la tabella di seguito riportata:

QUALIFICHE	2016	2017
Medico di bordo Direttore del servizio sanitario	297,00	302,00
Primo Medico Aggiunto	152,00	156,00
Secondo Medico Aggiunto	123,00	125,00

Nota alla tabella: l'indennità mensile speciale medica non ha riflessi su nessun altro istituto contrattuale. In tale indennità è stato ricompreso il primo scatto del supplemento paga per anzianità che era previsto all'art. 3 dell'accordo sindacale 15 settembre 2003, che pertanto non verrà più riconosciuto. Ai Medici di bordo Direttori del servizio sanitario in CRL/TP continueranno a essere riconosciuti gli scatti successivi al primo del supplemento paga per anzianità di cui al suddetto articolo.

L'indennità speciale medica sarà assorbita dall'importo di eventuali superminimi già presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.

Art. 3
Indennità di rischio da radiazione

Qualora le navi nazionali fossero dotate, ai fini dell'assistenza sanitaria, di apparecchiature di radio diagnostica, ai Medici di bordo in quanto esposti a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, compete l'indennità mensile lorda corrisposta ai sensi della legge 28.3.1968 n. 416 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'indennità di rischio da radiazione sarà assorbita dall'importo di eventuali superminimi già presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.

Art. 4
Ulteriori prestazioni professionali

Per le prestazioni richieste dai passeggeri, i medici di bordo possono percepire l'onorario secondo la vigente normativa sulla materia.

Art. 5
Età massima

I medici di bordo possono essere imbarcati fino al compimento dell'età anagrafica di 75 anni. Le compagnie di navigazione possono imbarcare medici di bordo di età anagrafica superiore, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6
Trattamenti di miglior favore

Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula del presente accordo non hanno inteso modificare eventuali trattamenti economici di miglior favore già acquisiti dal lavoratore alla data di stipula del presente accordo, salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente verbale di accordo fino alla concorrenza del superminimo già erogato.

Art. 7
Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza 1° gennaio 2016 e scadenza 31 dicembre 2017. Detto accordo si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da accordi dello stesso livello.